

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO,  
BATTAFARANO, CAPALDI, CONTE, DE GUIDI, FIGURELLI,  
LAURICELLA, MURINEDDU, SARACCO, VELTRI, MELE  
e PELELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996**

---

Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione,  
vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, rappresenta tuttora il punto di riferimento legislativo principale in materia di regolamentazione della produzione, commercializzazione e modalità d'uso dei presidi fitosanitari e prodotti assimilati, intendendo con questo termine: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori e coaduvanti.

L'esigenza di una nuova legislazione in materia di fitofarmaci nasce essenzialmente dalla considerazione che la normativa in materia è soprattutto di grado subordinato e si richiama soprattutto alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ed alla legge 26 febbraio 1963, n. 441. Quindi, si tratta di legislazione ormai datata perchè definita agli inizi degli anni '60, quando l'attenzione del legislatore era sollecitata quasi esclusivamente dall'esigenza di regolamentare i prodotti tossici e nocivi utili all'agricoltura.

La normativa, dunque, veniva definita in un quadro di conoscenza molto scarso o inesistente sui rischi tossicologici ed ecotossicologici prevedibili nel medio e lungo termine. Ecco perchè è necessaria una moderna legislazione in grado di garantire il massimo della sicurezza nell'uso dei fitofarmaci agli operatori, ai consumatori ed all'ambiente, che abbia come riferimento da una parte la qualità e la quantità dei consumi attuali e dall'altra la consapevolezza tecnico-scientifica dei rischi tossicologici ed ambientali.

Rispetto alla diffusione, è da dire che il mercato mondiale dei fitofarmaci può essere stimato in valore sui 14-15 mila milioni di dollari; per il 40 per cento è composto da diserbanti, per il 30-33 per cento da insetticidi, per il 18 per cento da fungicidi. L'utilizzazione, infatti, è legata a numerosi fatto-

ri: clima, ordinamenti produttivi, grado di intensificazione produttiva, eccetera.

L'utilizzazione, come ovvio, non è omogenea, come quantità e qualità a livello internazionale: l'Europa occidentale con il 6 per cento circa di superficie agraria mondiale impiega il 3 per cento del consumo mondiale, con una distribuzione territoriale dei consumi concentrata più nel centro-settentrione che nel meridione.

L'uso continuato ha costretto, di conseguenza, a valutare con più attenzione e con strumenti più efficaci gli effetti tossicologici e nocivi sugli operatori e consumatori, nonché sull'ambiente, nel medio e lungo termine. Soprattutto il progressivo perfezionamento delle tecniche di valutazione di impatto ambientale e la diffusione di ricerche e studi specifici hanno consentito di analizzare e di evidenziare rischi prima sconosciuti, come alcune alterazioni irreversibili dell'equilibrio biologico.

La stessa nocività sugli operatori e sui consumatori ha trovato più attente valutazioni con la diffusione di studi epidemiologici promossi da istituti internazionali di ricerca che hanno consentito, tra l'altro, di delineare un quadro più chiaro degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni dei fitofarmaci.

La letteratura scientifica ha consentito, inoltre, di registrare effetti indesiderati conseguenti all'uso dei fitofarmaci, come lo sviluppo di specie resistenti, l'eccesso di mortalità e la diffusa diminuzione della capacità riproduttiva nei pesci, negli uccelli, nei crostacei e negli insetti utili.

L'inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua è fenomeno di grandissimo impatto sociale ed ambientale. Nasce da queste considerazioni l'esigenza di una moderna legislazione adeguata alla consapevolezza attuale dei rischi, ed in grado di garantire

condizioni di sicurezza nell'uso dei fitofarmaci.

Il disegno di legge che proponiamo riproduce, con qualche correzione formulata dopo una rilettura, il testo licenziato da un comitato ristretto costituito nell'ambito della Commissione agricoltura della Camera che, nella precedente legislatura, ha esaminato le proposte presentate sull'argomento - tra cui una del Gruppo Progressisti-Federativo.

Esso consta di 20 articoli, il cui contenuto viene di seguito sommariamente illustrato.

Il capo I definisce il campo di applicazione della normativa. L'articolo 1 chiarisce che le norme si applicano alla produzione, trasporto, commercio, vendita e impiego dei prodotti fitosanitari, per gli aspetti già non disciplinati, o non espressamente modificati, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE. L'articolo 4 richiama un allegato elenco, aggiornato dal Ministro della sanità, di sostanze destinate alla protezione delle piante per la cui immissione in commercio è necessaria l'autorizzazione solo nel caso in cui siano miscelate ad altri prodotti o identificate con denominazioni commerciali di fantasia.

Il capo II riguarda la materia della produzione di fitosanitari. L'articolo 5 introduce il principio del possesso di specifici requisiti per gli impianti di produzione, rinviando a successivi decreti ministeriali la determinazione di tali requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, tra cui le attività ispettive le cui spese sono a carico dei titolari degli stabilimenti. L'articolo 6 prescrive una vigilanza sistematica sulla persistenza dei requisiti, cui può conseguire la revoca dell'autorizzazione. L'articolo 7 prescrive ai titolari di stabilimenti di produzione una denuncia particolareggiata circa le sostanze utilizzate nella produzione, le quantità prodotte, quelle vendute, le denominazioni dei prodotti. Con la modifica dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, si prescrive che l'etichetta con cui viene posto in vendita al consumatore finale il prodotto deve riportare anche

l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico.

Il capo III contiene le disposizioni relative ai locali di vendita e deposito dei prodotti fitosanitari. L'articolo 8 prevede anche, per tali esercizi, la definizione da parte del Ministero della sanità dei requisiti tecnici da possedere e la collaborazione delle regioni attraverso l'aggiornamento degli elenchi dei punti vendita. L'articolo 9 prescrive la tenuta e l'aggiornamento mensile di un registro di carico e scarico (anche su supporto informatico) per i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari, disciplinato dal capo IV, gli articoli 10 e 11 definiscono la platea dei soggetti a cui i prodotti fitosanitari possono essere venduti (laureati in scienze agrarie e forestali, periti agrari, agrotecnici e diplomati delle scuole agrarie e coloro che abbiano superato un esame-colloquio) prevedendo il rilascio di apposita autorizzazione di durata quinquennale. La vendita avviene poi da parte di personale qualificato - è altresì previsto un regime transitorio di almeno due anni per consentire a tutti i punti-vendita attualmente sul mercato di adeguarsi alle nuove normative - dietro presentazione di ricetta, i cui contenuti sono indicati analiticamente dall'articolo 11.

Gli articoli 12 e 13 riguardano i divieti in tema di manipolazione dei prodotti fitosanitari, per la loro tossicità, e chiarisce il coordinamento con la normativa regionale e provinciale. L'articolo 14 vieta l'uso di fitofarmaci durante il periodo di fioritura per evitare l'avvelenamento delle api e degli altri insetti impollinatori.

Il capo V detta prescrizioni in tema di pubblicità dei prodotti, per disciplinare l'attività di informazione scientifica e in tema di formazione professionale nel settore.

L'articolo 17 (capo VI) si occupa dello smaltimento dei contenitori usati, obbligando i venditori ad accettare la restituzione dei vuoti e delle confezioni parzialmente utilizzate dietro trattenuta di cauzione e si prevede la creazione, anche in forma consortile tra i soggetti interessati alla produ-

zione, distribuzione e vendita dei fitofarmaci, di centri di raccolta per lo smaltimento e il trattamento decontaminante.

L'articolo 18 modifica il citato decreto legislativo n. 194 del 1995 per quanto riguarda l'attività di sperimentazione.

L'articolo 19, infine, riveste un particolare significato perchè prevede, entro sei mesi dall'approvazione della legge, la creazione, con regolamento interministeriale, di un organismo deputato a garantire l'attuazione delle disposizioni legislative in materia.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## CAPO I

## CAMPO DI APPLICAZIONE

## Art. 1.

*(Prodotti fitosanitari)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla produzione, al trasporto, al commercio, alla vendita ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE del consiglio del 15 luglio 1991, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

## Art. 2.

*(Coadiuvanti, bagnanti, adesivanti,  
emulsionanti)*

1. I composti destinati a coadiuvare l'azione dei prodotti fitosanitari sono disciplinati, in attuazione di disposizioni comunitarie, con regolamento da adottare con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'organismo di cui all'articolo 19.

## Art. 3.

*(Sostanze attive)*

1. L'immissione in commercio ed il controllo delle sostanze attive, impiegate nella formulazione di prodotti fitosanitari, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

## Art. 4.

*(Sostanze escluse)*

1. L'immissione in commercio delle sostanze iscritte nell'allegato A, destinate all'impiego per la protezione delle piante, è assoggettata ad autorizzazione esclusivamente nei casi in cui esse siano vendute con denominazioni di fantasia o in miscela tra loro o con altri prodotti fitosanitari.

2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A è aggiornato con decreto del Ministro della sanità, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, su proposta dell'organismo di cui all'articolo 19.

3. Ove necessario, l'iscrizione nell'allegato A di una sostanza comprende le prescrizioni relative alle condizioni e alle precauzioni di impiego, nonché gli intervalli che devono intercorrere tra il trattamento e la raccolta o l'immissione in commercio dei vegetali trattati.

## CAPO II

PRODUZIONE DI PRODOTTI  
FITOSANITARI

## Art. 5.

*(Stabilimenti di produzione)*

1. Con il decreto di cui all'articolo 20 sono determinati i requisiti tecnici degli stabilimenti di produzione di prodotti fitosanitari o che effettuano fasi parziali di produzione, quali la formulazione o il confezionamento terminale degli stessi, nonché le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione.

2. Le spese per le attività ispettive finalizzate all'autorizzazione degli stabilimenti sono poste a carico dei titolari degli stabilimenti stessi, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro della sanità.

## Art. 6.

*(Programmi sistematici di vigilanza)*

1. La vigilanza sull'attività produttiva di cui all'articolo 5 è effettuata regolarmente, almeno ogni anno, dalle unità sanitarie locali e dalle altre autorità competenti, sulla base di indirizzi uniformi forniti dall'organismo di cui all'articolo 19.

2. L'autorizzazione alla produzione è revocata dal Ministero della sanità qualora dall'attività di controllo sistematico risulti la mancanza dei requisiti in base ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione stessa.

## Art. 7.

*(Dichiarazioni di produzione e di vendita)*

1. I titolari di stabilimenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenuti a dichiarare all'organismo di cui all'articolo 19:

a) l'identità delle sostanze attive, le denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità prodotte nel corso dell'anno precedente;

b) l'identità delle sostanze attive, le denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità vendute nel corso dell'anno precedente, con specificazione di quelle vendute direttamente all'utilizzatore finale.

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«r) il prezzo di vendita, per i prodotti confezionati destinati alla vendita al consumatore finale.».

## CAPO III

LOCALI DI VENDITA E DI DEPOSITO  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI

## Art. 8.

*(Locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari)*

1. I requisiti degli esercizi di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi sono definiti dal Mini-

stro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'organismo di cui all'articolo 19, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i locali di deposito e di vendita degli altri prodotti fitosanitari restano in vigore le norme vigenti.

2. Ai fini di assicurare un maggiore controllo sulla vendita dei prodotti fitosanitari e dell'attuazione della presente legge, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, elaborano un elenco dei punti vendita esistenti sul proprio territorio, che deve essere costantemente aggiornato.

#### Art. 9.

##### *(Registro di vendita)*

1. Il registro di carico e scarico tenuto dagli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, deve essere aggiornato mensilmente; ad esso è equivalente il supporto informatico, corrispondente ai requisiti prescritti per l'adempimento di oneri di natura fiscale.

2. I titolari degli esercizi autorizzati alla vendita agli utilizzatori finali o a contoterzisti di prodotti fitosanitari devono dichiarare annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'organismo di cui all'articolo 19, i dati di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968.

#### CAPO IV

#### IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

#### Art. 10.

##### *(Autorizzazione all'acquisto)*

1. I presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi possono essere venduti soltanto a co-



loro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età previa frequenza di un corso di formazione ed il superamento di un esame-colloquio, nel corso del quale gli interessati devono dimostrare di conoscere i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei presidi sanitari, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista agricolo. Dall'esame-colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie e in scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici e i diplomati delle scuole agrarie.

3. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile previa frequenza di un corso di aggiornamento.

4. I corsi di cui ai commi 2 e 3 sono organizzati, per ogni provincia, dai competenti assessorati regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali possono avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali agricole, nonché degli ordini e dei collegi professionali dei tecnici agrari.

5. Sono abrogati gli articoli 23 e 24, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13 della legge 5 marzo 1991, n. 91, e l'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle predette disposizioni mantengono validità fino alla data di scadenza prevista; al loro rinnovo si procede ai sensi del comma 3.

#### Art. 11.

##### *(Prescrizioni)*

1. All'atto della vendita dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi deve essere presente un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un

agrotecnico, iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale, che ne verifica, sotto la propria responsabilità. Limitatamente ai punti vendita già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo transitorio di due anni, è sufficiente la presenza di una persona che abbia conseguito apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi sono venduti dietro presentazione di apposita ricetta rilasciata da un laureato in scienze agrarie e forestali, da un perito agrario o da un agrotecnico iscritti ai relativi albi professionali. La ricetta può essere rilasciata gratuitamente anche dai tecnici, in possesso dei requisiti richiesti, operanti presso i servizi di sviluppo agricolo regionali, pubblici o autogestiti o anche presso le organizzazioni cooperative, le organizzazioni professionali e le associazioni di produttori agricoli riconosciute. Essa deve contenere:

a) nome, cognome ed indirizzo del compilatore;

b) la fitopatia o gli attacchi che si intendono combattere e la dose del fitofarmaco o di altro prodotto assimilato prescritto;

c) l'indicazione della classe tossicologica;

d) il tempo di carenza;

e) la denominazione della coltura cui il prodotto è destinato nonché l'epoca della sua distribuzione e la quantità consigliabile

3. Il periodo transitorio di cui al comma 1 può essere prorogato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, in relazione a particolari situazioni locali.

4. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non si applicano agli utilizzatori di presidi fitosanitari.

## Art. 12.

*(Norme per la manipolazione sul campo  
dei presidi fitosanitari)*

1. È vietato versare in prossimità o direttamente nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità di pozzi, i prodotti per i trattamenti e i loro residui nonché i contenitori o gli imballaggi dei fitosanitari e dei prodotti assimilati. Il Ministro della sanità è autorizzato a regolamentare, sentito l'organismo di cui all'articolo 19 e in armonia con quanto previsto dalle direttive comunitarie, le distanze minime e le condizioni di sicurezza per l'utilizzo di determinati prodotti e ad assumere le iniziative idonee alla diffusione delle indicazioni in merito contenute nelle etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati.

## Art. 13.

*(Normative regionali - Divieto d'uso  
dei presidi fitosanitari in determinate aree)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dal Ministro dell'ambiente, sentito l'organismo di cui all'articolo 19, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti, al fine di delimitare le aree regionali e provinciali nelle quali sono stabiliti restrizioni o divieti assoluti di impiego di presidi fitosanitari.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve tenere conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come esenti, quali siano le condizioni meteorologiche.

3. Le regioni e le province autonome, nella delimitazione delle aree di cui al comma 1, devono tener conto dell'utilità dell'impiego del prodotto fitosanitario, delle sue caratteristiche specifiche, nonché delle caratteristiche di tutte le aree che rivestano

particolare rilevanza ai fini della tutela dell'ambiente e in particolare:

- a) delle aree poste all'interno dei parchi e delle riserve naturali;
- b) delle aree poste in prossimità dei luoghi abitati o dei luoghi di allevamento;
- c) delle zone limitrofe a litorali marini, corsi d'acqua, canali di navigazione, di irrigazione e di drenaggio, laghi e stagni di acqua dolce e salmastra;
- d) delle zone di falde superficiali o speciali come quelle delle acque minerali.

4. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1 alla delimitazione delle aree nelle quali sono stabiliti restrizioni o divieti assoluti di impiego di presidi sanitari, il Ministro della sanità può comunque disporre, sentito l'organismo di cui all'articolo 19, limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonché particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati.

5. I commi 20 e 21 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono abrogati.

#### Art. 14.

*(Norme a tutela delle api e degli insetti impollinatori)*

1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori è vietato l'uso di presidi fitosanitari per essi pericolosi durante il periodo della fioritura delle piante coltivate.

2. L'organismo di cui all'articolo 19 valuta la pericolosità per gli insetti impollinatori di ogni prodotto fitosanitario, imponendo, se del caso, in etichetta, la dicitura: «prodotto pericoloso per le api e per gli insetti impollinatori».

3. L'organismo di cui all'articolo 19 può autorizzare l'uso di presidi fitosanitari non pericolosi per le api e definire le più opportune modalità d'uso.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di regolamentare il periodo dei trattamenti con presidi fitosanitari nocivi alla vita delle api e degli insetti impollinatori, o di divieto del loro utilizzo in relazione ai periodi di fioritura delle piante coltivate.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni, oltre al risarcimento del danno arrecato.

#### CAPO V

#### ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE. RILEVAZIONI DEI DATI DI VENDITA, ACQUISTO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

#### Art. 15.

##### *(Attività di informazione e pubblicità)*

1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita soltanto su pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e deve riflettere fedelmente quanto riportato sulle etichette approvate, incluse le prescrizioni per consentire un impiego sicuro per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Il materiale informativo relativo ai prodotti fitosanitari deve riportare il numero e la data di registrazione degli stessi.

2. L'attività di informatore scientifico in materia di prodotti fitosanitari, anche in rappresentanza di aziende produttrici, distributrici o venditrici di prodotti fitosanitari, è consentita esclusivamente ai possessori di diplomi di laurea o di diplomi universitari conseguiti al termine di corsi che prevedano il superamento di esami riguardanti materie afferenti all'attività svolta nonché ad agrotecnici e periti agrari, regolarmente iscritti nei relativi albi professionali. L'attività di informazione di natura pubblicitaria deve essere rivolta esclusivamente ai soggetti abilitati al rilascio delle

prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed ai responsabili degli esercizi di vendita.

Art. 16.

*(Programmi di formazione professionale)*

1. Per le finalità della presente legge, nel rispetto delle competenze loro attribuite, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono piani di intervento in collaborazione con gli enti locali ed organizzano sul loro territorio, in collegamento con i servizi sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari, presidi di supporto dell'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione destinati all'agricoltura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale agraria, d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le organizzazioni professionali agrarie, le associazioni dei produttori e le organizzazioni cooperative, relativamente alle seguenti materie:

a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla lotta biologica, integrata e guidata;

b) nocività, con riferimento agli effetti nocivi sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema dei presidi fitosanitari;

c) normativa nazionale e regionale e regolamenti vigenti in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei presidi fitosanitari.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi gli ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2 devono avvalersi di docenti provenienti da università, istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed esperti delle discipline affini ai contenuti indicati nonché tecnici esperti delle ditte produttrici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano i programmi

di formazione tecnico-professionale agraria utilizzando gli appositi fondi stanziati dalla Comunità europea.

#### CAPO VI

### SMALTIMENTO DEI CONTENITORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

#### Art. 17.

*(Smaltimento dei contenitori usati)*

1. I venditori di prodotti fitosanitari sono tenuti ad accettare la restituzione dei contenitori usati di prodotti fitosanitari, nonché le confezioni solo parzialmente utilizzate; a tal fine i venditori trattengono all'atto della vendita una cauzione pari al 10 per cento del prezzo di listino, che è rimborsata all'atto della restituzione.

2. I venditori di prodotti fitosanitari, anche in forma associata tra loro e con i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari o con i distributori, devono avvalersi di centri di raccolta di contenitori vuoti e di confezioni parzialmente utilizzate; tali centri devono essere autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. L'autorizzazione all'acquisto di cui all'articolo 10 costituisce documentazione idonea per il trasporto dei prodotti fitosanitari, nonché di contenitori vuoti e confezioni parzialmente utilizzate.

4. I contenitori usati e le confezioni solo parzialmente utilizzate sono periodicamente ritirati dai centri di raccolta di cui al comma 2 a cura dei titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per l'eventuale trattamento finalizzato alla riutilizzazione o per il conferimento agli appositi centri di smaltimento.

5. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono altresì definite le direttive tecniche relative ai procedimenti di decontaminazione dei contenitori vuoti

per la riutilizzazione e la loro eventuale declassificazione come rifiuti speciali, nonché dei procedimenti di distruzione dei prodotti fitosanitari inutilizzati e dei relativi imballaggi.

## CAPO VII

### SPERIMENTAZIONI

#### Art. 18.

*(Autorizzazioni alla sperimentazione)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interessati, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 3, comunicano almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove sperimentali alla unità sanitaria locale ed al Servizio fitosanitario territorialmente competenti tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, nonché copia dell'autorizzazione e delle informazioni necessarie per espressamente garantire la sicurezza sanitaria ed ambientale, specificate nell'autorizzazione della prova sperimentale».

3. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di informare le autorità territoriali competenti nei tempi prescritti, non si applicano agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché agli enti ed agli organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7».

4. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le derrate alimentari trattate a scopo sperimentale:

a) non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui il prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel frattempo



autorizzato in Italia e siano fissati limiti massimi di residui in sede comunitaria per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;

b) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazione di cui al comma 1, lettera b), purché espressamente previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale;

c) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente effettuati dalle unità sanitarie locali competenti per territorio, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione, dimostrino l'assenza di residui;

d) devono essere conservate separatamente dalle derrate alimentari destinate al consumo;

e) devono essere smaltite in conformità alla normativa vigente nel più breve tempo possibile».

## CAPO VIII

### NORME FINALI

#### Art. 19.

*(Razionalizzazione e riordino delle competenze in materia di fitofarmaci)*

1. Ai fini della razionalizzazione e di un maggior coordinamento delle funzioni espletate dalle amministrazioni, dagli enti e dagli istituti competenti in materia di prodotti fitosanitari, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un organismo atto a garantire l'attuazione delle disposizioni che regolano il settore, il quale si avvale delle risorse già esistenti.

2. Al riordino delle funzioni delle amministrazioni, degli enti e degli istituti di cui al comma 1 e all'istituzione dell'organismo di cui al medesimo comma si provvede con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.

Art. 20.

*(Norme regolamentari)*

1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla regolamentazione della produzione, del trasporto, del commercio, della vendita e dell'impiego dei prodotti fitosanitari in armonia con i principi stabiliti dalla presente legge e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

ALLEGATO A

*(articolo 4)*

ELENCO DEI PRODOTTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Solfato di rame;  
Zolfo;  
Piretrine naturali;  
Quassine naturali;  
Bacillus thuringensis;  
Feromon (per lotta confusione, monitoraggio o catture di massa);  
Bentoniti;  
Farine di roccia;  
Farine di alghe;  
Silicato di sodio;  
Trappole (cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate con fitofarmaci);  
Propoli (soluzione idroalcolica).

